

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2105

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BIANCHI GERARDO, CAIAZZA, BUCCIARELLI DUCCI, LUCCHESI, LA PIRA, BATTISTINI, CAPPUGI, BACCELLI, VEDOVATO, NEGRARI, BIAGIONI, VIVIANI ARTURO**

Presentata il 23 marzo 1960

Provvidenze in dipendenza delle alluvioni e delle frane verificatesi nella Regione toscana dal 10 dicembre 1959 al marzo 1960

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È di comune cognizione quanto il maltempo abbia colpito con particolare violenza e con disastrose conseguenze vaste zone della Regione toscana, nel periodo che va dal 10 dicembre 1959 al marzo 1960.

Sono molti i corsi d'acqua, dei tanti che la intersecano, che hanno rotto gli argini e hanno straripato invadendo vastissime zone, distruggendo colture e in diversi casi abbattendo o rendendo inabitabili case coloniche, interrompendo strade, trasportando ghiaia e sabbia nei campi, sì da renderli improduttivi per lungo tempo.

Se teniamo anche presente il fatto che la maggior parte, per non dire la totalità, dei torrenti che scorrono in questa Regione hanno un tempo di corrvazione molto breve, e quindi sono facilmente soggetti a piene improvvise e violente; se insieme consideriamo che molti di essi sono pensili e che le difese arginali sono insufficienti a contenere la massima piena anche per eventi non eccezionali; tutto questo spiega il perché vaste zone della Toscana sono molto facilmente soggette ad inondazioni determinate dalle rotture delle difese arginali stesse.

Altra naturale conseguenza delle piene improvvise è quella della enorme quantità di acqua che ha gonfiato il fiume Arno, superando notevolmente, a Signa, il massimo livello finora conosciuto, e determinando in

tal modo, a causa della impetuosità della corrente, estese e profonde erosioni di sponda, in modo particolare subito a valle di Firenze dove l'argine-strada in sinistra è scosceso e parzialmente scompaginato per circa due chilometri, con grave menomazione della difesa idraulica della intera città satellite « Isolotto ».

Il torrente Ombrone, che nasce nelle montagne pistoiesi ed attraversa per lungo tratto la pianura sfociando poi in Arno, e i molti torrenti che in esso confluiscono, hanno provocato rilevantissimi danni in vari punti del loro percorso sia con le rotte degli argini, sia con erosioni, scoscendimenti, crolli di muri di difesa, degradazioni di scarpe pietrate, ecc.

Danni molto rilevanti della stessa natura si sono avuti nella Valdinievole, in Lucchesia, nelle province di Massa, Pisa, Siena e Arezzo.

Altro grave aspetto delle conseguenze delle alluvioni e delle piogge insistenti in Toscana è quello dei danni alla viabilità, — non solo a causa delle rotte e degli allagamenti ma anche delle frane e degli smottamenti. Nessuna provincia di questa Regione è indenne; in alcune, anzi, le frane e i dissesti di tratti del fondo stradale hanno reso difficile o addirittura hanno impedito le comunicazioni con diversi centri abitati.

In molte località sono state danneggiate le fognature; a Cutigliano (Pistoia), le scuole

di quel capoluogo hanno dovuto essere sollecitamente sgombrate perché in immediato pericolo di crollare.

Questo rapido accenno ad alcuni dei tanti danni derivati dalle violente e prolungate piogge che hanno colpito la Toscana, fa chiaramente comprendere come — in attesa che venga affrontata in modo organico e definitivo la soluzione dei problemi relativi secondo i piani già predisposti o in corso di preparazione da parte degli organi competenti — sia necessario ed urgente provvedere al ripristino di situazioni normali attraverso la riparazione di argini e di strade, e la ricostruzione di case, rinsaldando o costruendo muri per impedire frane, ed eliminando le conseguenze più gravi dei danni subiti.

Un esame obiettivo fatto dai tecnici competenti — pur tenendo presente quanto già speso nei primi lavori di immediato intervento in base al decreto legislativo n. 1010 del 12 aprile 1948, ha determinato in lire 3.300.000.000 la spesa occorrente, ed è a questo scopo che con la presente proposta di legge si estendono alle calamità sopraindicate le provvidenze disposte dalla legge 10 gennaio 1952, n. 9, ed applicate con la legge n. 636 dell'8 agosto 1954.

Infine, con l'articolo 6 si provvede ad aumentare di lire 400.000.000 il fondo delle anticipazioni da parte dello Stato a favore delle imprese che intendono ricostruire e riattivare le loro aziende danneggiate o distrutte in conseguenza di queste pubbliche calamità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in dipendenza delle alluvioni e frane verificatesi nella Regione toscana dal 10 dicembre 1959 a tutto il marzo 1960 in conformità alle disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e degli articoli 2 e 3 della legge 13 luglio 1957, n. 554.

Il Ministro per i lavori pubblici determina, con proprio decreto, i programmi per l'attuazione delle provvidenze previste in tali disposizioni.

ART. 2.

Le domande per la concessione ai fini dell'articolo precedente dei contributi previsti dall'articolo 1, lettere *h*) ed *i*), della legge 10 gennaio 1952, n. 9, debbono essere presentate entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, all'Ufficio del Genio civile competente.

I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge purché l'Ufficio del Genio civile accerti che tali lavori siano stati eseguiti per riparare i danni conseguenti agli eventi indicati all'articolo 1.

ART. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in dipendenza delle alluvioni predette, all'esecuzione di opere a

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

difesa degli abitati contro le frane e gli smottamenti, a termini della legge 14 luglio 1907, n. 542.

ART. 4.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 3.300.000.000 da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, di cui lire 1.300.000.000 nell'esercizio 1960-61, e lire due miliardi nell'esercizio 1961-62.

ART. 5.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni sulle cifre di cui all'articolo 4 già nel primo anno di applicazione della presente legge.

ART. 6.

Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 58 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, ed accresciuto con legge del 28 gennaio 1960, n. 31, fino a lire 6.550.000.000 a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità, è elevato da lire 6.550.000.000 a lire 6.750.000.000. Il limite di spesa di lire 2.700.000.000 previsto dal secondo comma dell'articolo 58 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, ed accresciuto con la legge 28 gennaio 1960, n. 31, fino a lire 2.950.000.000 è elevato a lire 3.050.000.000.

Il limite di spesa di lire 1.580.000.000, previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 24 giugno 1958, n. 637, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, ed accresciuto dalla ricordata legge n. 31 del 28 gennaio 1960 a lire 1.830.000.000, è elevato a lire 1.930.000.000.

Le maggiori spese autorizzate con il presente articolo saranno iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dell'industria e commercio e del tesoro, negli esercizi 1960-61 e 1961-62 in ragione della metà del loro ammontare per ciascun esercizio.